



FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

AOO: DA
REGISTRO: Determinazione
NUMERO: 0000097
DATA: 08/04/2019 13:34
OGGETTO: CONFERIMENTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE DI NATURA OCCASIONALE AI SENSI DELL'AVVISO RIF. PROT. N. 14362 DEL 18.12.2018 , ALLA DOTT.SSA LUCIANA LABANCA. CONCLUSIONE DELL'INCARICO ENTRO IL 30.06.2019. COMPENSO LORDO € 5.000,00 – COSTO TOTALE € 5.000,00.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Pierpaola D'Alessandro

ADOTTATO DA:

Amministrazione della Ricerca

CLASSIFICAZIONI:

- [03-04]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale: collegio.sindacale@ior.it
- Amministrazione della Ricerca
- Servizio Prevenzione e Protezione
- Struttura di Supporto Direzionale
- Servizio Unico Metropolitan Contabilita' e Finanza (SUMCF)

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DETE0000097_2019_determina_firmata.pdf	D'Alessandro Pierpaola	01F1F0EB2C5302CBFDDF017CA0225ADB 363F57B98B6169984D2589E9F01C0B44
DETE0000097_2019_Allegato1.pdf:		075A71E98EF2E3EC42AE9DB068CA11ED 960E792984F6A679A309C072BB3F43BC



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Amministrazione della Ricerca

DETERMINAZIONE

OGGETTO: CONFERIMENTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE DI NATURA OCCASIONALE AI SENSI DELL'AVVISO RIF. PROT. N. 14362 DEL 18.12.2018 , ALLA DOTT.SSA LUCIANA LABANCA. CONCLUSIONE DELL'INCARICO ENTRO IL 30.06.2019. COMPENSO LORDO € 5.000,00 – COSTO TOTALE € 5.000,00.

IL DIRETTORE

premessato che:

- con deliberazione n. 237 del 30 ottobre 2015, esecutiva ai sensi di legge, il Direttore Generale ha conferito la direzione della Struttura Complessa "Amministrazione della Ricerca" alla Dott.ssa Pierpaola D'Alessandro, Dirigente Amministrativo con incarico a tempo determinato ai sensi dell'art. 15 septies, comma 2 del D. Lg. N. 502/1992 e smi, a far data dal 1° novembre 2015;
- richiamata la deliberazione n. 287 del 21 dicembre 2016, con la quale sono state confermate le deleghe assegnate con deliberazione 199 del 1^ agosto 2016, per consentire la prosecuzione delle attività fino ad eventuale successiva verifica e/o modifica in coerenza con le scelte organizzative della nuova direzione, ed in base alla quale il contratto verrà sottoscritto dalla Dott.ssa Pierpaola D'Alessandro, Direttore della SC Amministrazione della Ricerca;

considerato che l'argomento del presente atto rientra nelle fattispecie sopra richiamate;

richiamati:

- la deliberazione n. 180 del 29.04.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Direttore Generale ha preso atto della griglia di riferimento per l'attribuzione di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito della ricerca scientifica finalizzata/commissionata;
- la deliberazione n. 439 del 18.11.2014, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto il "Regolamento per la disciplina dei contratti di lavoro atipici", contenente all'art. 8 la specifica procedura comparativa, preliminare alla stipula di contratti di lavoro atipico, in relazione all'attività di ricerca scientifica;
- il D.Lgs. nr. 124 del 2015 (Legge Madia);



in primo luogo

considerato che il Servizio Unico Metropolitan Contabilità e Finanza (SUMCF), con email del 26 luglio 2018 ha comunicato l'incasso della somma di Euro 750.727,54 DERIVANTE DALLA DISTRIBUZIONE DELLE SCELTE E DEGLI IMPORTI PER GLI ENTI DELLA RICERCA SANITARIA DEL CINQUE PER MILLE ANNO 2016 (REDDITI ANNO 2015);

premessso che con deliberazione n. 266 del 30 ottobre 2018, esecutiva ai sensi di legge, questa Amministrazione:

- **prende e dà atto** che la distribuzione delle scelte e degli importi per gli Enti della Ricerca Sanitaria del 5 per mille espresse dai contribuenti italiani nell'anno 2016, per i redditi 2015, ha comportato per l'Istituto Ortopedico Rizzoli un'assegnazione di **Euro 750.727,54**;
- **stabilisce** la quota del 5 per mille assegnata dall'Ente alla SC Medicina Fisica e Riabilitativa dell'Ente utilizzabile per il progetto "Monitoraggio elettromiografico di soggetti sani e di soggetti con instabilità di caviglia durante test di equilibrio monopodalico per la determinazione di pattern di controllo muscolare e della definizione del più opportuno ricondizionamento propriocettivo dei muscoli deficitari" - CUP D31I18000750001, coordinato dalla Prof. Maria Grazia Benedetti;

considerato che:

l'art. 8) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 111 "Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00122) (GU n.166 del 18-7-2017)", prevede una serie di obblighi di trasparenza e informazione, sia per i soggetti beneficiari che per l'amministrazione erogatrice, tra cui la redazione e la trasmissione, *entro un anno dalla ricezione delle somme*, di un apposito rendiconto, unitamente ad una relazione illustrativa, che descriva la destinazione e l'utilizzo del contributo percepito, secondo canoni di trasparenza, chiarezza e specificità;

dato atto che:

i progetti finanziati con il contributo in argomento sono in corso di realizzazione con inizio dal mese di novembre 2018 per una durata pari a n. 8 mesi (scadenza 30 giugno 2019);

in secondo luogo

vista la lettera prot. nr. 2966 del 19.03.2019 con la quale, ai sensi del citato Regolamento approvato con Deliberazione nr. 439 del 2014, la Prof.ssa Maria Grazia Benedetti, sotto la propria responsabilità, **dichiara**
:



1.

di aver accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Istituto, tramite le opportune analisi organizzative nell'ambito della Unità Operativa/ Dipartimento e in ambito aziendale, volte a verificare l'impossibilità di far fronte, con il personale in servizio ovvero acquisito secondo le ordinarie forme di reclutamento, alle esigenze rappresentate nella lettera del 23.11.2018;

2.

che, a causa di dilazione di tempo non dipendente da codesta amministrazione e non prevedibile al momento dell'attivazione della procedura, con lettera prot.n. 3696 del 04.04.2019, vuole procedere all'assegnazione dell'incarico in oggetto per n. 2 mesi a partire dal 2 maggio 2019, dichiarando che ciò non inficia l'attività oggetto dell'incarico prevista nell'avviso e che conseguentemente la spesa totale Ente viene ricalcolata in Euro 5.000,00, come di seguito specificato;

3.

che, in data 18.12.2018, è stato pubblicato sul sito internet istituzionale www.ior.it - sez. Lavora con noi – Bandi lavoro autonomo, l'Avviso di espletamento di procedura comparativa prot. n. 14362 del 18.12.2018 per:

ESIGENZE TEMPORANEE A CUI NON È POSSIBILE FAR FRONTE CON PERSONALE IN SERVIZIO: collaborazione alle attività scientifiche previste, nell'ambito del progetto denominato "Monitoraggio elettromiografico di soggetti sani e di soggetti con instabilità di caviglia durante test di equilibrio monopodalico per la determinazione di pattern di controllo muscolare e della definizione del più opportuno ricondizionamento propriocettivo dei muscoli deficitari" - CUP D31118000750001 (Responsabile del progetto: Prof. Maria Grazia Benedetti).

PROGETTO: "Monitoraggio elettromiografico di soggetti sani e di soggetti con instabilità di caviglia durante test di equilibrio monopodalico per la determinazione di pattern di controllo muscolare e della definizione del più opportuno ricondizionamento propriocettivo dei muscoli deficitari" - CUP D31118000750001 – Codice PRWeb: 7147. (Responsabile del progetto: Prof. Maria Grazia Benedetti).

Profilo professionale richiesto: *titoli di studio:* Laurea Vecchio Ordinamento/Specialistica/magistrale in Scienze Motorie; *esperienze professionali:* documentata esperienza nell'ambito della fisiologia dell'esercizio con particolare competenza nell'uso di Elettromiografia di superficie; *altre competenze richieste:* ottima conoscenza della lingua inglese; *Area albo collaboratori:* Area 03 delle Scienze Motorie.

NATURA GIURIDICA DELLA PRESTAZIONE: prestazione d'opera intellettuale di natura occasionale.

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: supporto tecnico per la relizzazione delle attività e il raggiungimento degli obiettivi del progetto "Monitoraggio elettromiografico di soggetti sani e di soggetti con instabilità di caviglia durante test di equilibrio monopodalico per la determinazione di pattern di controllo muscolare e della definizione del più opportuno ricondizionamento propriocettivo dei muscoli deficitari" - CUP D31118000750001. In particolare il Collaboratore dovrà definire un protocollo di acquisizione e di



elaborazione del segnale Elettromiografia (EMG) dai muscoli dell'arto inferiore, acquisire il segnale EMG come da protocollo durante il test posturale propriocettivo con sistema Delos in soggetti sani e in soggetti con patologia della caviglia ed elaborare successivamente i dati ottenuti.

DECORRENZA E DURATA DEL PERIODO CONTRATTUALE: Presentazione dei risultati richiesti entro il 30.06.2019 a partire dal 02.05.2019. In detto lasso di tempo si stima che la suddetta attività richieda massimo n. 30 giornate lavorative .

Il collaboratore è tenuto, prima della sottoscrizione del contratto stesso, a consegnare alla SC Amministrazione della Ricerca tutta la documentazione necessaria alla formalizzazione dello stesso.

Costo totale STIMATO (comprensivo di compenso lordo collaboratore e oneri previdenziali e fiscali a carico dell'Ente, SALVO EVENTUALI INCREMENTI DEGLI ONERI DI LEGGE IN VIGENZA DI CONTRATTO) : € 5.000,00

modalità' DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE: Il regolare svolgimento della prestazione sarà verificato tramite presentazione di relazione scritta dettagliata sull'attività svolta, attestante il raggiungimento degli obiettivi da parte del Collaboratore, contestualmente alla presentazione della nota.

Nel contratto che verrà stipulato con l'Istituto Ortopedico Rizzoli, il Collaboratore si impegnerà a non svolgere alcuna prestazione ricompresa nell'oggetto del contratto che sia in concorrenza con l'Istituto, per conto di altri Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e a non condurre per conto di altri IRCCS ricerche concorrenti con quelle oggetto della sua attività presso l'Istituto. Tale obbligo varrà per tutta la durata del contratto a partire dalla sua sottoscrizione e su tutto il territorio italiano.

responsabile ior referente per l'attività: Responsabile della SC Medicina Fisica e Riabilitativa dell'Ente o persona da lui delegata.

budget: progetto codice PRWeb 7147 .

4.

che è stata espletata la valutazione comparativa dei curricula delle candidature pervenute entro la data di scadenza dell'Avviso di cui sopra, con Verbale del 18.03.2019 da cui risulta che il **candidato valutato idoneo** allo svolgimento dell'incarico in oggetto è:

DOTT.SSA LUCIANA LABANCA, nata il 26.11.1988 a Praia a Mare (CS), C.F. LBNLCN88S66G975F, in possesso di Laurea magistrale in Scienze e Tecniche delle attività motorie preventive e adattate conseguita in data 03.10.2012 presso l'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" e Dottorato di ricerca in Scienze dello sport, dell'esercizio fisico e dell'ergonomia conseguito in data 15.01.2016 presso l'Università degli Studi di Roma "Foro Italico";

5.



richiede alla SC Amministrazione della Ricerca di procedere all'attribuzione di 1 contratto di lavoro atipico (prestazione d'opera intellettuale di natura occasionale), così come dall'Avviso di cui sopra, alla dott.ssa Luciana Labanca.

6.

si impegna a far rispettare nei confronti del collaboratore le seguenti condizioni: assenza di vincolo di subordinazione; assenza di orario di lavoro predeterminato; non inserimento funzionale nella struttura organizzativa dell'Istituto; autonomia organizzativa per il raggiungimento del risultato richiesto.

in terzo luogo

preso atto che la documentazione relativa alla presente procedura comparativa è agli atti della SC Amministrazione della Ricerca;

infine

considerato che la spesa del presente incarico di prestazione d'opera intellettuale di natura occasionale comprende:

Costo totale stimato salvo eventuali incrementi degli oneri di legge in vigore di contratto comprensivo di:
a) compenso lordo collaboratore, b) oneri fiscali e previdenziali a carico del collaboratore vigenti in relazione al periodo contrattuale, c) oneri a carico dell'Ente (IRAP ed INPS se dovuta al momento del pagamento dell'incarico) € 5.000,00

- acquisito il parere favorevole del Direttore Scientifico dell'Ente ,


Determina

richiamate le premesse integralmente,

1.

di approvare il contratto, allegato alla presente, al collaboratore:

DOTT.SSA LUCIANA LABANCA, nata il 26.11.1988 a Praia a Mare (CS), C.F. LBNLCN88S66G975F, in possesso di Laurea magistrale in Scienze e Tecniche delle attività motorie preventive e adattate conseguita in data 03.10.2012 presso l'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" e Dottorato di ricerca in Scienze dello sport, dell'esercizio fisico e dell'ergonomia conseguito in data 15.01.2016 presso l'Università degli Studi di Roma "Foro Italico";



ed accogliere ed autorizzare pertanto la richiesta della Prof.ssa Maria Grazia Benedetti, lettera prot.n. 3696 del 04.04.2019, assegnando l'incarico in oggetto per n. 2 mesi a partire dal 2 maggio 2019 con una spesa totale Ente di Euro 5.000,00, vista la dilazione di tempo non dipendente da codesta amministrazione e non prevedibile al momento dell'attivazione della procedura;

2.

di dare atto che il costo complessivo di **Euro 5.000,00** derivante dal presente provvedimento, troverà regolare contabilizzazione nei rispettivi conti economici di Bilancio:

n.1076900101 "Altre forme di reclutamento Sanitario", per Euro 4.608,29;

n.2200300104 "Irap Altri rapporti di lavoro sanitari assimilati al lavoro dipendente", per Euro 391,71;

3.

di autorizzare il Servizio Unico Metropolitan Contabilità e Finanza a provvedere al pagamento della somma sopraindicata, previa liquidazione della spesa da effettuarsi a cura del Servizio competente;

4.

di dare atto ad ogni conseguente effetto che ai sensi dell'art. 7, comma 6, 2° capoverso, del d.lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 46 della legge 133 del 6 agosto 2008, sul dirigente coordinatore dell'attività di ricerca, ricade la responsabilità amministrativa che deriva dal ricorso a contratti di prestazione d'opera intellettuale di natura occasionale per lo svolgimento di funzioni ordinarie o dall'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati.

5.

di demandare al Servizio Unificato Prevenzione e Protezione il compito di fornire al professionista dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente e sulle misure di prevenzione ed emergenza, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.


6.

di regolamentare la prestazione d'opera intellettuale di natura occasionale in questione in apposito contratto individuale la cui sottoscrizione - per l'Istituto Ortopedico Rizzoli - è in capo alla Dott.ssa Pierpaola D'Alessandro, Direttore della SC Amministrazione della Ricerca, come da deliberazione n. 287 del 21 dicembre 2016 citata in premessa;

7.

di disporre la pubblicazione nel sito web istituzionale del nominativo del occasionale, dell'oggetto dell'incarico affidato e del compenso erogato, ai sensi dell'art. 3, comma 18 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e di comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica i dati relativi al compenso, come disciplinato dall'art. 15 del d.lgs. 14/03/2013 n. 33;


8.



di procedere a dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante la necessità di dare corso agli adempimenti conseguenti;

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:
Pierpaola D'Alessandro

Firmato digitalmente da:
Pierpaola D'Alessandro



Allegato 1

PER IL PROFESSIONISTA

CON IL PRESENTE CONTRATTO REDATTO IN DUE ORIGINALI

Premesso:

- che con *determinazione n. del* , esecutiva ai sensi di legge, questa Amministrazione, a conclusione della procedura comparativa di cui all'Avviso Rif. prot n. 14362 del 18.12.2018 ha **autorizzato l'attribuzione di incarico di prestazione d'opera intellettuale di natura occasionale a:**

DOTT.SSA LUCIANA LABANCA, nata il 26.11.1988 a Praia a Mare (CS), C.F. LBNLCN88S66G975F, in possesso di Laurea magistrale in Scienze e Tecniche delle attività motorie preventive e adattate conseguita in data 03.10.2012 presso l'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" e Dottorato di ricerca in Scienze dello sport, dell'esercizio fisico e dell'ergonomia conseguito in data 15.01.2016 presso l'Università degli Studi di Roma "Foro Italico",

nell'ambito del progetto denominato "Monitoraggio elettromiografico di soggetti sani e di soggetti con instabilità di caviglia durante test di equilibrio monopodalico per la determinazione di pattern di controllo muscolare e della definizione del più opportuno ricondizionamento propriocettivo dei muscoli deficitari" - CUP D31I18000750001 (Responsabile del progetto: Prof. Maria Grazia Benedetti).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto. Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 c.c. e seguenti, un contratto di prestazione d'opera intellettuale di natura professionale consistente nello svolgimento di un'attività straordinaria e temporanea.

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE DI NATURA OCCASIONALE

TRA


L' **Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna** Codice Fiscale e Partita IVA n. 00302030374 con sede legale in Bologna (Italia), Via di Barbiano n. 1/10, CAP 40136 Bologna - BO (di seguito "IOR"), nella persona della Dott.ssa Pierpaola D'Alessandro, nata a Pisticci (MT) il 29.06.1972, Direttore della SC Amministrazione della Ricerca, delegata alla sottoscrizione del presente atto in virtù della Deliberazione nr. 199 dell'01.08.2016,

E

DOTT.SSA LUCIANA LABANCA, nata il 26.11.1988 a Praia a Mare (CS), C.F. LBNLCN88S66G975F, in possesso di Laurea magistrale in Scienze e Tecniche delle attività motorie preventive e adattate conseguita in data 03.10.2012 presso l'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" e Dottorato di ricerca in Scienze dello sport, dell'esercizio fisico e dell'ergonomia conseguito in data 15.01.2016 presso l'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" (di seguito denominato il **COLLABORATORE**)

Art. 1 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il Collaboratore si impegna a svolgere, per conto di IOR, una prestazione professionale avente ad **oggetto: supporto tecnico per la relizzazione delle attività e il raggiungimento degli obiettivi del progetto** "Monitoraggio elettromiografico di soggetti sani e di soggetti con instabilità di caviglia durante test di equilibrio monopodalico per la determinazione di pattern di controllo muscolare e della definizione del più



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA**

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



opportuno ricondizionamento propriocettivo dei muscoli deficitari” - CUP D31118000750001. In particolare il Collaboratore dovrà definire un protocollo di acquisizione e di elaborazione del segnale Elettromiografia (EMG) dai muscoli dell'arto inferiore, acquisire il segnale EMG come da protocollo durante il test posturale propriocettivo con sistema Delos in soggetti sani e in soggetti con patologia della caviglia ed elaborare successivamente i dati ottenuti.

Art. 2 DURATA E DECORRENZA

Presentazione dei risultati richiesti entro il 30.06.2019 a partire dal 02.05.2019. In detto lasso di tempo si stima che la suddetta attività richieda massimo n. 30 giornate lavorative .

Il Collaboratore è tenuto, prima della sottoscrizione del presente contratto, a consegnare alla SC Amministrazione della Ricerca tutta la documentazione necessaria alla formalizzazione dello stesso.

Alla scadenza del termine fissato il contratto si considera risolto a pieno diritto senza obbligo di preavviso. È espressamente esclusa ogni tacita proroga. Eventuali patti contrari successivi alla presente scrittura saranno nulli, se non concordati in forma scritta.

Art. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE

Le prestazioni oggetto del presente contratto devono essere svolte personalmente e direttamente dal Collaboratore, che non sarà assoggettato ad alcuna forma di determinazione od ingerenza continua sulle modalità di svolgimento dell'attività che dovrà fornire. È esclusa ogni forma di dipendenza gerarchica.

Il Collaboratore, secondo le esigenze segnalate dal Responsabile di cui all'ultimo comma del presente articolo, garantirà, in autonomia di giudizio, il suo qualificato apporto di conoscenza in assoluta indipendenza.

Il regolare svolgimento della prestazione sarà verificato tramite presentazione di relazione scritta dettagliata sull'attività svolta, attestante il raggiungimento degli obiettivi da parte del Collaboratore, contestualmente alla presentazione della nota.

Il **Responsabile** della SC Medicina Fisica e Riabilitativa dell'Ente o persona da lui delegata, dovrà verificare ed attestare l'avvenuta esecuzione della prestazione e, periodicamente, l'andamento della collaborazione.

Art. 4 COMPENSO

In relazione al presente contratto, l'importo di **€ 5.000,00 complessivi per l'intero periodo**, è inclusivo di oneri a carico dell'Ente (IRAP ed INPS se dovuta al momento del pagamento dell'incarico), di compenso lordo Collaboratore e degli oneri fiscali e previdenziali a carico del Collaboratore vigenti in relazione al periodo contrattuale. Il compenso dovuto al Collaboratore sarà erogato in un'unica rata alla conclusione dell'incarico, dietro presentazione di:

- nota da trasmettere alla SC Amministrazione della Ricerca , controfirmata dal Responsabile di cui all'art. 3;

- relazione illustrativa dell'attività svolta nel periodo oggetto di nota, controfirmata dal Responsabile di cui all'art. 3.

La liquidazione avverrà entro 60 giorni a fine mese dalla data di emissione della nota.

Art. 5 RIMBORSI SPESE

Nessun rimborso verrà riconosciuto al Collaboratore per lo svolgimento del presente incarico.

Art. 6 COPERTURA ASSICURATIVA

In attesa della emanazione dei decreti attuativi previsti dalla legge n. 24 dell'8.3.2017 (LeggeGelli) l'Azienda provvede ai sensi delle vigenti disposizioni regionali (LR 7/11/2012 n. 13 ss.mm.) qualora vi siano i presupposti, a risarcire direttamente i danni derivanti da responsabilità civile verso terzi ad essa ascrivibili, secondo quanto previsto dal " Programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile nelle aziende sanitarie" adottato con delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1350 del 17/9/2012 e modificato con delibera di Giunta della Regione Emilia



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA**

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



Romagna n. 2079/2013. Sarà pertanto onere del Collaboratore adeguarsi ad ogni obbligo assicurativo regolato in fase applicativa della normativa vigente. La copertura della Rc colpa grave è a carico del Professionista/Collaboratore. E' richiesto il possesso di polizza infortuni personale che sollevi il committente da ogni responsabilità per l'infortunio occorso nella vigenza del presente contratto.

Art. 7 OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il Collaboratore dovrà osservare le disposizioni normative vigenti nel pieno rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati venuti a sua conoscenza.

Ai sensi dell'art. 14 del "Regolamentazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, dei contratti di ricerca e delle borse di studio IOR" (approvato con Deliberazione IOR nr. 580 del 24.11.2008 – d'ora in avanti "*Regolamento del 2008*"), qualora il Collaboratore svolga la sua attività a favore di più committenti, non deve svolgere attività in concorrenza con IOR né, in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di esso, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio delle attività dell'Ente. La verifica in ordine alla situazione di potenziale concorrenza sarà effettuata da IOR anche mediante richiesta di informazioni preventive circa l'esistenza di altro rapporto contrattuale.

Art. 8 CONFLITTO DI INTERESSE

Ai fini e per gli effetti dell'art. 15 c. 1 lett. c) d.lgs. 33/2013 il Collaboratore si impegna a comunicare eventuali incarichi o cariche attribuitegli da Enti privati finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché le eventuali attività o rapporti professionali svolti presso altre strutture che dovessero modificare quanto dichiarato in sede di stipula del presente contratto.

Il Collaboratore si impegna a non assumere incarichi incompatibili con quello oggetto del presente contratto.

ART. 9 NORME DI COMPORTAMENTO

Con la presente il Collaboratore si impegna ad osservare gli obblighi di condotta di cui al DPR n. 62 del 2013 ("Codice di Comportamento dei pubblici Dipendenti"), per quanto compatibili, e al "Codice di Comportamento dell'Istituto Ortopedico Rizzoli" approvato nell'ambito del Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2019-2021 dell'Istituto Ortopedico Rizzoli (deliberazione n. 33 del 30.01.2019) presente sul sito aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente, pena la risoluzione del contratto.

Per quanto attiene l'utilizzo di: internet, posta elettronica, attrezzature informatiche e rete interna dell'Ente, vale quanto previsto nel "Regolamento per l'utilizzo dei sistemi informatici dell'Istituto Ortopedico Rizzoli" - deliberazione n. 225 del 27.10.2017 aggiornata ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Il Collaboratore è tenuto a rispettare le direttive ed i regolamenti dell'Ente ospitante anche per quanto attiene la sicurezza e la prevenzione e dovrà recarsi presso il Servizio Unico Prevenzione e Protezione di IOR, per ricevere le necessarie informazioni.


Le invenzioni i modelli di utilità e quanto, suscettibile di tutela, può emergere nell'ambito dell'attività di ricerca effettuata dal Collaboratore presso IOR, sono disciplinati secondo quanto previsto dal Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. nr. 30 del 2005) e dall'apposito Regolamento Aziendale di cui alla deliberazione n. 701 del 24 dicembre 2009, fermo restando che il lavoro svolto dal Collaboratore ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà di IOR.

Eventuali pubblicazioni utilizzando i dati della ricerca o del progetto di ricerca afferente al presente contratto, se a firma esclusiva del titolare di incarico di collaborazione coordinata e continuativa o comunque di soggetti non strutturati, dovranno essere autorizzate per la stampa dall'Amministrazione dell'Ente e dovranno riportare il riferimento a progetto/ricerca e, se richiesto dalle regole del Progetto, all'Ente finanziatore.

Nel caso in cui il Collaboratore sia citato in pubblicazioni scientifiche in qualità di autore o coautore, dovrà risultare l'indicazione del rapporto esistente con l'Istituto.

Il Collaboratore si impegna a rispettare tutte le disposizioni sopra indicate e riportate nel prospetto riepilogativo consegnatogli dagli operatori della SC Amministrazione della Ricerca, da lui sottoscritto, di cui dichiara di aver preso visione.

In relazione alle norme sopra citate, le Parti faranno sempre riferimento ai testi aggiornati, pubblicati e scaricabili dall'area intranet della SC Amministrazione della Ricerca.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA**

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



ART. 10 CLAUSOLA DI NON CONCORRENZA

Nel contratto che verrà stipulato con l'Istituto Ortopedico Rizzoli, il Collaboratore si impegnerà a non svolgere alcuna prestazione ricompresa nell'oggetto del contratto che sia in concorrenza con l'Istituto, per conto di altri Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e a non condurre per conto di altri IRCCS ricerche concorrenti con quelle oggetto della sua attività presso l'Istituto. Tale obbligo varrà per tutta la durata del contratto a partire dalla sua sottoscrizione e su tutto il territorio italiano.

Art. 11 NATURA DEL RAPPORTO

La prestazione professionale è sottratta da ogni vincolo di subordinazione e per i patti non espressamente contemplati nel presente contratto, si rinvia agli art. 2229 del Codice Civile e seguenti, secondo i quali il soggetto si obbliga dietro corrispettivo senza vincolo di subordinazione, ad eseguire un servizio o un'opera nei confronti del committente con lavoro prevalentemente proprio. Dal presente contratto è escluso che possano sorgere pretese giuridiche e/o economiche diverse da quelle ivi previste. In particolare è esclusa la possibilità che si instauri un rapporto di lavoro subordinato.

In relazione alla prestazione professionale in oggetto si rimanda inoltre alla Legge nr. 124/2015 (Legge "Madia" e relativi decreti attuativi attualmente vigenti).

Art. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 2237 c.c., l'Amministrazione di IOR si riserva il diritto di procedere senza alcun onere alla risoluzione del contratto con effetto immediato, tra l'altro, nelle seguenti ipotesi:

- qualora il Responsabile di cui all'art. 3 dell'attività di ricerca segnali il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti e/o il mancato svolgimento dell'attività assegnata;
- qualora il Collaboratore assuma comportamenti contrari agli obblighi assunti con il presente contratto (ivi compresi gli obblighi di cui agli artt. 7 – Riservatezza 8 – Conflitto di interesse e 9 – Codice di Comportamento, così come nel caso specifico di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento citato all'art. 9);
- qualora intervengano circostanze obiettive atte a far venire meno il rapporto fiduciario instaurato;
 - qualora insorgano situazioni anche potenziali di conflitto di interesse non compatibili con le prestazioni professionali richieste da IOR (nel qual caso il Collaboratore si impegna a darne tempestiva notizia a IOR);
 - nel caso in cui il finanziamento del progetto di ricerca a cui è legata la prestazione venga meno.

In questi casi il Collaboratore non sarà retribuito per il restante periodo di attività non svolto.

Ai sensi dell'art. 2237 c.c. il Collaboratore può recedere anticipatamente solo per giusta causa dal contratto dandone - almeno 7 giorni prima - formale comunicazione al solo fine di non recare pregiudizio a IOR. In tal caso al Collaboratore non sarà erogato alcun compenso, salvo il diritto ad eventuale compenso proporzionato all'attività effettivamente svolta, da documentarsi con relazione scritta, da approvarsi da parte del Responsabile di cui all'art. 3 dell'attività.

La corresponsione del compenso cesserà nel caso in cui il progetto di ricerca, nel quale si inserisce la attività del Collaboratore, subisca una interruzione.


Art. 13 REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO E IMPOSTA DI BOLLO

Eventuali spese inerenti al presente contratto, o a questo conseguenti, saranno a completo ed esclusivo carico della Dott.ssa Luciana Labanca insieme a quelle di copia e di bollo, mentre il presente atto verrà registrato solamente in caso d'uso, a norma degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131 e le relative spese saranno sostenute dalla parte nei confronti della quale si sarà realizzato tale presupposto e che dovrà quindi richiederne la registrazione.

Art. 14 NORME TRANSITORIE E FINALI

Nel caso di controversia il Collaboratore dovrà preliminarmente provare l'esatto adempimento delle prestazioni per le quali agisce. Il Foro competente in via esclusiva è il foro di Bologna. Per quanto non specificatamente indicato nel presente contratto, si fa espresso riferimento alla nome vigenti.

Eventuali patti contrari successivi alla presente scrittura saranno nulli se non concordati in forma scritta.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA**

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



Eventuali errori materiali nella stesura della presente potranno essere opposti da parte di IOR anche se non riconoscibili dal Collaboratore.

Bologna, _____

Luogo e data

Bologna, _____

Luogo e data

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
Dr.ssa Pierpaola D'Alessandro
Direttore della SC Amministrazione della ricerca

Il Collaboratore
Dott.ssa Luciana Labanca

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile il sottoscritto Collaboratore dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli:

- art. 1 – Oggetto della prestazione
- art. 2 – Durata e decorrenza
- art. 4 – Compenso
- art. 6 – Copertura assicurativa
- art. 7 – Obbligo di riservatezza
- art. 8 – Conflitto di interesse
- art. 9 – Norme di Comportamento
- art. 10 – Clausola di non concorrenza
- art. 11 – Natura del rapporto
- art. 12 - Risoluzione del contratto
- art. 13 – Registrazione del contratto e imposta di bollo

Bologna, _____


Luogo e data

Bologna, _____

Luogo e data

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
Dr.ssa Pierpaola D'Alessandro
Direttore della SC Amministrazione della ricerca

Il Collaboratore
Dott.ssa Luciana Labanca



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA**
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



Allegato 2

DA RESTITUIRE A IOR

CON IL PRESENTE CONTRATTO REDATTO IN DUE ORIGINALI

Premesso:

- che con *determinazione n. del* , esecutiva ai sensi di legge, questa Amministrazione, a conclusione della procedura comparativa di cui all'Avviso Rif. prot n. 14362 del 18.12.2018 ha **autorizzato l'attribuzione di incarico di prestazione d'opera intellettuale di natura occasionale a:**

DOTT.SSA LUCIANA LABANCA, nata il 26.11.1988 a Praia a Mare (CS), C.F. LBNLCN88S66G975F, in possesso di Laurea magistrale in Scienze e Tecniche delle attività motorie preventive e adattate conseguita in data 03.10.2012 presso l'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" e Dottorato di ricerca in Scienze dello sport, dell'esercizio fisico e dell'ergonomia conseguito in data 15.01.2016 presso l'Università degli Studi di Roma "Foro Italico",

nell'ambito del progetto denominato "Monitoraggio elettromiografico di soggetti sani e di soggetti con instabilità di caviglia durante test di equilibrio monopodalico per la determinazione di pattern di controllo muscolare e della definizione del più opportuno ricondizionamento propriocettivo dei muscoli deficitari" - CUP D31118000750001 (Responsabile del progetto: Prof. Maria Grazia Benedetti).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto. Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 c.c. e seguenti, un contratto di prestazione d'opera intellettuale di natura professionale consistente nello svolgimento di un'attività straordinaria e temporanea.


CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE DI NATURA OCCASIONALE

TRA

L' **Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna** Codice Fiscale e Partita IVA n. 00302030374 con sede legale in Bologna (Italia), Via di Barbiano n. 1/10, CAP 40136 Bologna - BO (di seguito "IOR"), nella persona della Dott.ssa Pierpaola D'Alessandro, nata a Pisticci (MT) il 29.06.1972, Direttore della SC Amministrazione della Ricerca, delegata alla sottoscrizione del presente atto in virtù della Deliberazione nr. 199 dell'01.08.2016,

E

DOTT.SSA LUCIANA LABANCA, nata il 26.11.1988 a Praia a Mare (CS), C.F. LBNLCN88S66G975F, in possesso di Laurea magistrale in Scienze e Tecniche delle attività motorie preventive e adattate conseguita in data 03.10.2012 presso l'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" e Dottorato di ricerca in Scienze dello sport, dell'esercizio fisico e dell'ergonomia conseguito in data 15.01.2016 presso l'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" (di seguito denominato il **COLLABORATORE**)



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA**

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



Art. 1 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il Collaboratore si impegna a svolgere, per conto di IOR, una prestazione professionale avente ad **oggetto**: *supporto tecnico per la relizzazione delle attività e il raggiungimento degli obiettivi del progetto* "Monitoraggio elettromiografico di soggetti sani e di soggetti con instabilità di caviglia durante test di equilibrio monopodalico per la determinazione di pattern di controllo muscolare e della definizione del più opportuno ricondizionamento propriocettivo dei muscoli deficitari" - CUP D3118000750001. In particolare il Collaboratore dovrà definire un protocollo di acquisizione e di elaborazione del segnale Elettromiografia (EMG) dai muscoli dell'arto inferiore, acquisire il segnale EMG come da protocollo durante il test posturale propriocettivo con sistema Delos in soggetti sani e in soggetti con patologia della caviglia ed elaborare successivamente i dati ottenuti.

Art. 2 DURATA E DECORRENZA

Presentazione dei risultati richiesti entro il 30.06.2019 a partire dal 02.05.2019. In detto lasso di tempo si stima che la suddetta attività richieda massimo n. 30 giornate lavorative .

Il Collaboratore è tenuto, prima della sottoscrizione del presente contratto, a consegnare alla SC Amministrazione della Ricerca tutta la documentazione necessaria alla formalizzazione dello stesso.

Alla scadenza del termine fissato il contratto si considera risolto a pieno diritto senza obbligo di preavviso. È espressamente esclusa ogni tacita proroga. Eventuali patti contrari successivi alla presente scrittura saranno nulli, se non concordati in forma scritta.

Art. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE

Le prestazioni oggetto del presente contratto devono essere svolte personalmente e direttamente dal Collaboratore, che non sarà assoggettato ad alcuna forma di determinazione od ingerenza continua sulle modalità di svolgimento dell'attività che dovrà fornire. È esclusa ogni forma di dipendenza gerarchica.

Il Collaboratore, secondo le esigenze segnalate dal Responsabile di cui all'ultimo comma del presente articolo, garantirà, in autonomia di giudizio, il suo qualificato apporto di conoscenza in assoluta indipendenza.

Il regolare svolgimento della prestazione sarà verificato tramite presentazione di relazione scritta dettagliata sull'attività svolta, attestante il raggiungimento degli obiettivi da parte del Collaboratore, contestualmente alla presentazione della nota.

Il **Responsabile** della SC Medicina Fisica e Riabilitativa dell'Ente o persona da lui delegata, dovrà verificare ed attestare l'avvenuta esecuzione della prestazione e, periodicamente, l'andamento della collaborazione.

Art. 4 COMPENSO

In relazione al presente contratto, l'importo di **€ 5.000,00 complessivi per l'intero periodo**, è inclusivo di oneri a carico dell'Ente (IRAP ed INPS se dovuta al momento del pagamento dell'incarico), di compenso lordo Collaboratore e degli oneri fiscali e previdenziali a carico del Collaboratore vigenti in relazione al periodo contrattuale. Il compenso dovuto al Collaboratore sarà erogato in un'unica rata alla conclusione dell'incarico, dietro presentazione di:

- nota da trasmettere alla SC Amministrazione della Ricerca , controfirmata dal Responsabile di cui all'art. 3;
- relazione illustrativa dell'attività svolta nel periodo oggetto di nota, controfirmata dal Responsabile di cui all'art. 3.

La liquidazione avverrà entro 60 giorni a fine mese dalla data di emissione della nota.

Art. 5 RIMBORSI SPESE

Nessun rimborso verrà riconosciuto al Collaboratore per lo svolgimento del presente incarico.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA**

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



Art. 6 COPERTURA ASSICURATIVA

In attesa della emanazione dei decreti attuativi previsti dalla legge n. 24 dell'8.3.2017 (LeggeGelli) l'Azienda provvede ai sensi delle vigenti disposizioni regionali (LR 7/11/2012 n. 13 ss.mm.) qualora vi siano i presupposti, a risarcire direttamente i danni derivanti da responsabilità civile verso terzi ad essa ascrivibili, secondo quanto previsto dal " Programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile nelle aziende sanitarie" adottato con delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1350 del 17/9/2012 e modificato con delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2079/2013. Sarà pertanto onere del Collaboratore adeguarsi ad ogni obbligo assicurativo regolato in fase applicativa della normativa vigente. La copertura della Rc colpa grave è a carico del Professionista/Collaboratore. E' richiesto il possesso di polizza infortuni personale che sollevi il committente da ogni responsabilità per l'infortunio occorso nella vigenza del presente contratto.

Art. 7 OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il Collaboratore dovrà osservare le disposizioni normative vigenti nel pieno rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati venuti a sua conoscenza.

Ai sensi dell'art. 14 del "Regolamentazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, dei contratti di ricerca e delle borse di studio IOR" (approvato con Deliberazione IOR nr. 580 del 24.11.2008 – d'ora in avanti "*Regolamento del 2008*"), qualora il Collaboratore svolga la sua attività a favore di più committenti, non deve svolgere attività in concorrenza con IOR né, in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di esso, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio delle attività dell'Ente. La verifica in ordine alla situazione di potenziale concorrenza sarà effettuata da IOR anche mediante richiesta di informazioni preventive circa l'esistenza di altro rapporto contrattuale.

Art. 8 CONFLITTO DI INTERESSE

Ai fini e per gli effetti dell'art. 15 c. 1 lett. c) d.lgs. 33/2013 il Collaboratore si impegna a comunicare eventuali incarichi o cariche attribuitegli da Enti privati finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché le eventuali attività o rapporti professionali svolti presso altre strutture che dovessero modificare quanto dichiarato in sede di stipula del presente contratto.

Il Collaboratore si impegna a non assumere incarichi incompatibili con quello oggetto del presente contratto.

ART. 9 NORME DI COMPORTAMENTO


Con la presente il Collaboratore si impegna ad osservare gli obblighi di condotta di cui al DPR n. 62 del 2013 ("Codice di Comportamento dei pubblici Dipendenti"), per quanto compatibili, e al "Codice di Comportamento dell'Istituto Ortopedico Rizzoli" approvato nell'ambito del Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2019-2021 dell'Istituto Ortopedico Rizzoli (deliberazione n. 33 del 30.01.2019) presente sul sito aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente , pena la risoluzione del contratto.

Per quanto attiene l'utilizzo di: internet, posta elettronica, attrezzature informatiche e rete interna dell'Ente, vale quanto previsto nel "Regolamento per l'utilizzo dei sistemi informatici dell'Istituto Ortopedico Rizzoli" - deliberazione n. 225 del 27.10.2017 aggiornata ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Il Collaboratore è tenuto a rispettare le direttive ed i regolamenti dell'Ente ospitante anche per quanto attiene la sicurezza e la prevenzione e dovrà recarsi presso il Servizio Unico Prevenzione e Protezione di IOR , per ricevere le necessarie informazioni.

Le invenzioni i modelli di utilità e quanto, suscettibile di tutela, può emergere nell'ambito dell'attività di ricerca effettuata dal Collaboratore presso IOR, sono disciplinati secondo quanto previsto dal Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. nr. 30 del 2005) e dall'apposito Regolamento Aziendale di cui alla deliberazione n. 701 del 24 dicembre 2009, fermo restando che il lavoro svolto dal Collaboratore ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà di IOR.

Eventuali pubblicazioni utilizzando i dati della ricerca o del progetto di ricerca afferente al presente contratto, se a firma esclusiva del titolare di incarico di collaborazione coordinata e continuativa o comunque di soggetti non strutturati, dovranno essere autorizzate per la stampa dall'Amministrazione dell'Ente e



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA**

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



dovranno riportare il riferimento a progetto/ricerca e, se richiesto dalle regole del Progetto, all'Ente finanziatore.

Nel caso in cui il Collaboratore sia citato in pubblicazioni scientifiche in qualità di autore o coautore, dovrà risultare l'indicazione del rapporto esistente con l'Istituto.

Il Collaboratore si impegna a rispettare tutte le disposizioni sopra indicate e riportate nel prospetto riepilogativo consegnatogli dagli operatori della SC Amministrazione della Ricerca, da lui sottoscritto, di cui dichiara di aver preso visione.

In relazione alle norme sopra citate, le Parti faranno sempre riferimento ai testi aggiornati, pubblicati e scaricabili dall'area intranet della SC Amministrazione della Ricerca.

ART. 10 CLAUSOLA DI NON CONCORRENZA

Nel contratto che verrà stipulato con l'Istituto Ortopedico Rizzoli, il Collaboratore si impegnerà a non svolgere alcuna prestazione ricompresa nell'oggetto del contratto che sia in concorrenza con l'Istituto, per conto di altri Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e a non condurre per conto di altri IRCCS ricerche concorrenti con quelle oggetto della sua attività presso l'Istituto. Tale obbligo varrà per tutta la durata del contratto a partire dalla sua sottoscrizione e su tutto il territorio italiano.

Art. 11 NATURA DEL RAPPORTO

La prestazione professionale è sottratta da ogni vincolo di subordinazione e per i patti non espressamente contemplati nel presente contratto, si rinvia agli art. 2229 del Codice Civile e seguenti, secondo i quali il soggetto si obbliga dietro corrispettivo senza vincolo di subordinazione, ad eseguire un servizio o un'opera nei confronti del committente con lavoro prevalentemente proprio. Dal presente contratto è escluso che possano sorgere pretese giuridiche e/o economiche diverse da quelle ivi previste. In particolare è esclusa la possibilità che si instauri un rapporto di lavoro subordinato.

In relazione alla prestazione professionale in oggetto si rimanda inoltre alla Legge nr. 124/2015 (Legge "Madia" e relativi decreti attuativi attualmente vigenti).

Art. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 2237 c.c., l'Amministrazione di IOR si riserva il diritto di procedere senza alcun onere alla risoluzione del contratto con effetto immediato, tra l'altro, nelle seguenti ipotesi:

- qualora il Responsabile di cui all'art. 3 dell'attività di ricerca segnali il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti e/o il mancato svolgimento dell'attività assegnata;
- qualora il Collaboratore assuma comportamenti contrari agli obblighi assunti con il presente contratto (ivi compresi gli obblighi di cui agli artt. 7 – Riservatezza 8 – Conflitto di interesse e 9 – Codice di Comportamento, così come nel caso specifico di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento citato all'art. 9);
- qualora intervengano circostanze obiettive atte a far venire meno il rapporto fiduciario instaurato;
- qualora insorgano situazioni anche potenziali di conflitto di interesse non compatibili con le prestazioni professionali richieste da IOR (nel qual caso il Collaboratore si impegna a darne tempestiva notizia a IOR);
- nel caso in cui il finanziamento del progetto di ricerca a cui è legata la prestazione venga meno.


In questi casi il Collaboratore non sarà retribuito per il restante periodo di attività non svolto.

Ai sensi dell'art. 2237 c.c. il Collaboratore può recedere anticipatamente solo per giusta causa dal contratto dandone - almeno 7 giorni prima - formale comunicazione al solo fine di non recare pregiudizio a IOR. In tal caso al Collaboratore non sarà erogato il alcun compenso, salvo il diritto ad eventuale compenso proporzionato all'attività effettivamente svolta, da documentarsi con relazione scritta, da approvarsi da parte del Responsabile di cui all'art. 3 dell'attività.

La corresponsione del compenso cesserà nel caso in cui il progetto di ricerca, nel quale si inserisce la attività del Collaboratore, subisca una interruzione.

Art. 13 REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO E IMPOSTA DI BOLLO

Eventuali spese inerenti al presente contratto, o a questo conseguenti, saranno a completo ed esclusivo carico della Dott.ssa Luciana Labanca insieme a quelle di copia e di bollo, mentre il presente atto verrà registrato solamente in caso d'uso, a norma degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131 e le relative spese



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA**

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



saranno sostenute dalla parte nei confronti della quale si sarà realizzato tale presupposto e che dovrà quindi richiederne la registrazione.

Art. 14 NORME TRANSITORIE E FINALI

Nel caso di controversia il Collaboratore dovrà preliminarmente provare l'esatto adempimento delle prestazioni per le quali agisce. Il Foro competente in via esclusiva è il foro di Bologna. Per quanto non specificatamente indicato nel presente contratto, si fa espresso riferimento alla nome vigenti. Eventuali patti contrari successivi alla presente scrittura saranno nulli se non concordati in forma scritta. Eventuali errori materiali nella stesura della presente potranno essere opposti da parte di IOR anche se non riconoscibili dal Collaboratore.

Bologna, _____

Luogo e data

Bologna, _____

Luogo e data

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
Dr.ssa Pierpaola D'Alessandro
Direttore della SC Amministrazione della ricerca

Il Collaboratore
Dott.ssa Luciana Labanca

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile il sottoscritto Collaboratore dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli:

- art. 1 – Oggetto della prestazione
- art. 2 – Durata e decorrenza
- art. 4 – Compenso
- art. 6 – Copertura assicurativa
- art. 7 – Obbligo di riservatezza
- art. 8 – Conflitto di interesse
- art. 9 – Norme di Comportamento
- art. 10 – Clausola di non concorrenza
- art. 11 – Natura del rapporto
- art. 12 - Risoluzione del contratto
- art. 13 – Registrazione del contratto e imposta di bollo

Bologna, _____

Luogo e data

Bologna, _____

Luogo e data

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
Dr.ssa Pierpaola D'Alessandro
Direttore della SC Amministrazione della ricerca

Il Collaboratore
Dott.ssa Luciana Labanca